



**ANAC** AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE



## PROTOCOLLO D'INTESA

### TRA

**L'Autorità Nazionale Anticorruzione** (di seguito denominata "ANAC"), rappresentata dal suo Presidente, Avv. Giuseppe Busia

### E

**L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale** (C.F. 96501130585), con sede a Roma, in Via di Santa Susanna 15 (di seguito, per brevità, "ACN"), rappresentata dal Direttore Generale, Prof. Roberto Baldoni

Nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti"

## CONSIDERATO

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", i quali hanno individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, demandandole il compito di vigilare sull'attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- l'articolo 213, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici" il quale attribuisce all'ANAC la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;
- l'art. 81, comma 4, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici" che istituisce presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati e documenti relativi ai requisiti generali e speciali oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante in caso di partecipazione alle gare;
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali per le parti vigenti;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;
- il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"
- il Decreto-legge 14 giugno 2021, n.82- di seguito denominato decreto-legge-, con il quale è stata istituita l'ACN in qualità di Autorità nazionale per la cybersicurezza nazionale ed in quanto tale, con il potere di promuovere azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza e la resilienza cibernetica per lo sviluppo della digitalizzazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni e del Paese;
- l'art. 5, comma 5, del richiamato decreto-legge che prevede che l'ACN può richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello stato, di altre amministrazioni, delle Forze armate, delle forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali;

- l'art. 7 del decreto-legge, che prevede che l'ACN sviluppa capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica anche attraverso lo CSIRT Italia;
- l'art. 7, lettera s), del richiamato Decreto-legge n. 82 prevede la facoltà per l'ACN di stipulare accordi bilaterali e multilaterali, anche mediante il coinvolgimento del settore privato e industriale, finalizzati ad accrescere, attraverso la promozione della cultura della sicurezza cibernetica, la piena consapevolezza del settore pubblico, privato e della società civile sui rischi e le minacce cyber;
- il DPCM del 17 maggio 2022 con il quale è stata adottata la "Strategia nazionale di cybersicurezza", comprensiva del relativo "Piano di implementazione", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge.

## PREMESSO CHE

- il tema della cybersicurezza sarà prioritario nei prossimi anni: gli attacchi informatici e la criminalità informatica stanno aumentando in tutta Europa sia in termini di quantità che di sofisticazione, una tendenza destinata a crescere in futuro, considerato che nel 2025 si prevedono oltre 25 miliardi di apparecchi connessi;
- la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021 e rappresenta uno dei 7 investimenti della Digitalizzazione della pubblica amministrazione;
- che il Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito dell'obiettivo di semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni, prevede il potenziamento della Banca Dati dei Contratti Pubblici tenuta dall'ANAC e la realizzazione di una *e-platform* ai fini della valutazione della *procurement capacity*;
- che il medesimo Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) programma il rafforzamento della sicurezza cibernetica e la migrazione dei dati su sistemi *cloud* in un'ottica di promozione della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;
- che l'Autorità intende orientare tempestivamente la propria strategia di *trasformazione digitale* alla realizzazione degli obiettivi indicati nel PNRR nonché a quelli programmati nella "*Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026*", presentata dall'ACN il 17 maggio 2022, e nel "*Polo Strategico Nazionale*", quali strumenti indispensabili per consentire una transizione digitale veramente sicura e resiliente;
- che l'Autorità, per l'ampiezza del mandato, la sensibilità delle funzioni svolte e la criticità delle informazioni trattate, rappresenta un assetto strategico del Paese, particolarmente meritevole di protezione e tutela;
- che un eventuale attacco informatico che compromettesse il funzionamento della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici potrebbe impedire alle stazioni appaltanti italiane la possibilità di svolgere affidamenti di lavori, servizi e forniture;

- che le due istituzioni ritengono opportuno avviare una cooperazione per il miglior esercizio delle rispettive competenze, promuovendo iniziative congiunte nel campo della cybersicurezza nazionale e della trasparenza, con particolare attenzione alle implicazioni sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1

#### *(Premesse)*

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### ARTICOLO 2

#### *(Finalità, ambiti e modalità di collaborazione)*

1. La collaborazione istituzionale tra le Parti riguarderà principalmente i seguenti ambiti:
  - strategie di valorizzazione e protezione del patrimonio informativo gestito da ANAC ed in particolare della Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, al fine di adottare misure di prevenzione e mitigazione degli incidenti di sicurezza, anche attraverso l’attivazione di un rapporto di collaborazione continuativo con il CSIRT *Italia*;
  - contemperamento delle misure di cybersicurezza con le esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa, nonché di conformità, in particolare nella fase di prima operatività dell’Agenzia, rispetto alla disciplina in materia di trasparenza e anticorruzione.
  - Collaborazione in materia di contratti pubblici;
2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo d’intesa:
  - l’ACN, fuori dei casi previsti dalla normativa vigente, può consultare l’Autorità sui temi attinenti alla disciplina in materia di trasparenza e anticorruzione, anche ai fini di un più corretto avvio di tutte le attività connesse con quest’ultima disciplina e l’ANAC rilascerà il proprio parere nel rispetto dei propri regolamenti interni, delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 196/2003 e dei Provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali;
  - l’ACN supporterà l’ANAC al fine di agevolare un migliore orientamento della propria strategia di trasformazione digitale, segnalando le opportune tecniche di intervento idonee a preservare le informazioni raccolte nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

- l'ACN e l'ANAC collaboreranno ognuna per la parte di propria competenza al fine di adottare congiuntamente le iniziative più opportune nel rispetto della trasparenza dell'azione amministrativa e della cybersicurezza.

### ARTICOLO 3 *(Modalità organizzative)*

1. Ciascuna Parte designa un Referente sul piano programmatico per l'esecuzione del presente Protocollo. I Referenti intratterranno tra loro regolari rapporti al fine di definire le linee programmatiche della collaborazione, nell'ottica di garantire l'attuazione delle iniziative e delle attività di cui agli articoli precedenti.
2. I Referenti designati dalle Parti sono:
  - a) per l'Autorità Nazionale Anticorruzione il Presidente Avv. Giuseppe Busià;
  - b) per l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, il Direttore Generale Prof. Roberto Baldoni o suo delegato.
3. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri Referenti, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.
4. I Referenti saranno coadiuvati da un Comitato operativo composto sino a tre rappresentanti per Parte, da costituirsi e comunicarsi mediante scambio di note tra le Parti successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.
5. Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:  
  
per l'ANAC: protocollo@pec.anticorruzione.it;  
  
per l'ACN: acn@pec.acn.gov.it

### ARTICOLO 4 *(Durata, validità e rinnovo)*

1. Il presente Protocollo è valido per tre anni dalla data di stipula. Ogni eventuale rinnovo deve essere concordato per iscritto dalle Parti. Esso è valido a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta

elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

2. Le Parti dispongono sin da ora la possibilità di rinnovare o modificare il presente Accordo alla sua scadenza, anche con atto aggiuntivo che richiami i contenuti ed i termini riportati nel presente Accordo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

## Articolo 5 (Recesso)

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo dandone comunicazione scritta all'altra Parte con preavviso di almeno 60 giorni, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione delle attività già approvate alla data di comunicazione del recesso.

## ARTICOLO 6 (Comunicazione)

1. Le Parti si impegnano a tutelare e a promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del Protocollo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici ed eventuali ulteriori accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine.
2. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata nel rispetto delle relative procedure interne.

## ARTICOLO 7 (Risoluzione delle controversie)

1. Le Parti accettano di definire in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al presente Protocollo. In particolare, un primo tentativo di composizione sarà esperito dai referenti di cui all'art.3. In caso di mancata composizione amichevole, è competente il Foro di Roma.

## ARTICOLO 8 (Oneri eventuali)

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'esecuzione del presente Protocollo sono rispettivamente ed esclusivamente sostenuti da ciascuna Parte limitatamente alla propria e specifica attività di intervento e competenza.

## ARTICOLO 9

### *(Trattamento dei dati personali e riservatezza)*

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo saranno attuate nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, e dei principi dettati dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e dalla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
2. Le Parti si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza su notizie, informazioni e documenti di carattere riservato di cui dovessero venire a conoscenza, anche ai sensi dell'art. 12, comma 7, D.L. n. 82/2021.

## ARTICOLO 10

### *(Disposizioni finali)*

1. Il presente Accordo è sottoscritto in formato elettronico con firma digitale, non comporta oneri finanziari a carico delle Amministrazioni contraenti.

Roma, 7 novembre 2022

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente  
Avv. Giuseppe Busià

Per l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Il Direttore Generale  
Prof. Roberto Baldoni